



**Città di Samarate**

Provincia di Varese

AREA RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI  
Servizio Tributi

# **Regolamento**

per l'applicazione del

# **Canone per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP)**

## **INDICE**

### **CAPO I ó OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI**

- Art. 1 ó Definizioni
- Art. 2 ó Domanda di occupazione e requisiti necessari
- Art. 3 ó Termine del procedimento
- Art. 4 ó Rilascio dell'atto di concessione
- Art. 5 ó Comunicazione di occupazione e occupazione senza previa formalità
- Art. 6 ó Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 ó Contenuto dell'atto di concessione
- Art. 8 - Occupazioni abusive
- Art. 9 ó Occupazioni con passi carrabili
- Art. 10 ó Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
- Art. 11 ó Esposizione di prodotti destinati alla vendita
- Art. 12 ó Occupazioni con fioriere e vasi ornamentali
- Art. 13 ó Occupazioni con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi per attività promozionali e propaganda
- Art. 14 ó Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione
- Art. 15 ó Autorizzazione ai lavori ó deposito cauzionale
- Art. 16 ó Occupazione con steccati, pali, ecc.
- Art. 17 ó Concessioni per eventi in spazi di particolare importanza cittadina
- Art. 18 ó Concessioni nelle aree a parcheggio dei cimiteri
- Art. 19 ó Mestieri girovaghi ed artistici
- Art. 20 ó Obblighi del concessionario
- Art. 21 ó Proroga e rinuncia alla concessione
- Art. 22 ó Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 23 ó Decadenza della concessione

### **CAPO II ó OCCUPAZIONI PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO óDEHORSÖ**

- Art. 24 ó Definizione di óDehorsö
- Art. 25 ó Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei óDehorsö
- Art. 26 ó Caratteristiche e limiti
- Art. 27 ó Presentazione e contenuto della domanda
- Art. 28 ó Istruttoria della domanda
- Art. 29 ó Oneri per il rilascio
- Art. 30 ó Rilascio dell'atto di concessione
- Art. 31 ó Contenuto dell'atto di concessione e modalità di rinnovo
- Art. 32 ó Manutenzione degli elementi dei ódehorsö
- Art. 33 ó Revoca e sospensione della concessione per i ódehorsö

### **CAPO III ó CANONE DI CONCESSIONE**

- Art. 34 ó Istituzione del canone
- Art. 35 ó Classificazione del suolo pubblico
- Art. 36 ó Determinazione della tariffa base
- Art. 37 ó coefficienti moltiplicatori di specificità
- Art. 38 ó Determinazione del canone
- Art. 39 ó Agevolazioni
- Art. 40 - Agevolazione per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici
- Art. 41 ó Esenzioni
- Art. 42 ó Modalità di applicazione del canone

Art. 43 ó Soggetto passivo

Art. 44 ó Versamento del canone

Art. 45 ó Riscossione del canone

Art. 46 ó Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la prevista scadenza

Art. 47 ó Recupero canone evaso e rimborsi

Art. 48 ó Sanzioni

Art. 49 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

## **CAPO I 6 OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI**

### **Art. 1**

#### **Definizioni**

1. Con il termine "suolo pubblico" utilizzato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
  - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

### **Art. 2**

#### **Domanda di occupazione e requisiti necessari**

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, comportanti inoltro all'Amministrazione di sola comunicazione disciplinate dal presente Regolamento (successivo art. 5).
2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione nei mercati, soggetti a specifica regolamentazione.
3. L'essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità nonché della tassa rifiuti (TARI) - se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico - sono requisiti fondamentali ai fini del rilascio di qualunque concessione relativa all'occupazione di suolo pubblico. Pertanto, chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà necessariamente attestare ó con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - il possesso dei suddetti requisiti. Nel caso in cui a seguito di domanda di occupazione di suolo pubblico l'Amministrazione accerti in corso di istruttoria l'irregolarità dei pagamenti Cosap/Tari, il richiedente viene invitato - ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 - a regolarizzarli, con l'avvertenza che il mancato adempimento comporta l'archiviazione della domanda. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell'originaria abusività della sua occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi.

### **Art. 3**

#### **Termini del procedimento**

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

## **Art. 4**

### **Rilascio dell'atto di concessione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio, comportante le richieste di relativi pareri istruttori agli uffici competenti.
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio.
4. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro la data fissata per l'inizio dell'occupazione o per la diversa scadenza all'uopo assegnata, la domanda o comunicazione di occupazione suolo pubblico viene archiviata e si considera come mai proposta, ragion per cui l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva .
5. L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Sarnate (di cui all'art.2 comma 3) nonché del tributo sui rifiuti (TARI) se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione - rilasciata su falsi presupposti - perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.
6. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro 2 mesi dalla data indicata in concessione quale data d'inizio della occupazione. Tale termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. Se la concessa occupazione non inizia entro i suddetti termini il provvedimento concessorio decade automaticamente allo spirare dell'ultimo giorno utile (art.23 comma 4 del presente regolamento).

## **Art.5**

### **Comunicazione di occupazione e occupazione senza previa formalità**

1. La concessione si intende accordata a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente su apposita modulistica all'uopo predisposta - da darsi almeno sette giorni prima dell'occupazione per le verifiche del caso- nelle seguenti ipotesi:
  - occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate in un termine non superiore a due ore e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico;
  - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 2 ore, che non prevedono l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione, ecc...);
  - occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 2 ore, se ed in quanto non prevedano l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione, ecc...) e non comportino manomissione del suolo o del sottosuolo.
2. La presenza di eventuali impedimenti rilevati in sede di verifica o prescrizioni sarà

tempestivamente segnalata all'interessato anche tramite e-mail, fax, telefono, ecc. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata nel luogo di occupazione per essere esibita agli addetti al controllo.

3. L'occupazione si intenderà autorizzata qualora entro cinque giorni dalla presentazione, il comune non comunichi il diniego senza necessità di rilascio di relativa concessione.
4. Le autorizzazioni dell'occupazione è immediata quando sussiste il caso di forza maggiore.

## **Art. 6**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia locale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.
2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e di fornire all'ufficio comunale competente copia della relativa ricevuta.
3. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).
4. L'Amministrazione provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

## **Art. 7**

### **Contenuto dell'atto di concessione**

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché l'ammontare del canone dovuto.
2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
3. La concessione viene sempre accordata:
  - a termine, per la durata massima di anni 10;
  - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.
5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione ( D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire, anche in

presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 centimetri.

## **Art. 8**

### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
  - relative alla concessione rilasciata a chi abbia falsamente auto-dichiarato il possesso del requisito di cui al precedente comma 3 dell'art. 2.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.
4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
5. In caso di occupazione abusiva, l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, come previsto dall'art. 43 comma 3 di questo Regolamento. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 47 comma 4 del medesimo regolamento.

## **Art. 9**

### **Occupazioni con passi carrabili**

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che vede essere praticata ai marciapiedi e/o alla pavimentazione stradale oppure all'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli di una proprietà privata.
2. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati non sono assoggettate al canone.
3. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 1, il comune può vietare, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq senza alcuna opera né l'esercizio di particolari attività. Ai fini dell'applicazione del canone da parte del richiedente, tali occupazioni si considerano aventi una profondità standard pari ad un metro per tutto lo sviluppo lineare.

## **Art. 10**

### **Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo**

1. Le occupazioni, anche in via provvisoria, del sottosuolo pubblico e del soprassuolo con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi sono soggette al rilascio della relativa concessione ed al pagamento del relativo canone.

## **Art. 11**

### **Esposizione di prodotti destinati alla vendita**

1. L'esposizione su suolo pubblico di prodotti destinati alla vendita è soggetta a concessione comunale, non può essere localizzata sulla carreggiata stradale, deve sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada ed è consentita:
  - al di fuori degli esercizi commerciali in sede fissa limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste, distributori automatici correlati a tabaccherie, farmacie e parafarmacie (che non potranno contenere prodotti alimentari);
  - al di fuori dei chioschi adibiti al commercio su aree pubbliche limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste.
2. Il dispositivo del comma precedente non si applicherà per le concessioni vigenti all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Possono essere consentite deroghe a quanto previsto dai commi precedenti nell'ambito dei progetti speciali varati dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 12**

### **Occupazione con fioriere e vasi ornamentali**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione temporanea del suolo pubblico per collocare, ai lati o sul fronte degli ingressi o vetrine, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri 1,50 e che tali manufatti siano caratterizzati da materiali, colori, forme, ecc..., in armonia con il contesto architettonico dell'area e siano mantenuti dai concessionari in perfetto stato.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini o attività non commerciali che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

## **Art. 13**

### **Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda**

1. È consentita l'occupazione di suolo pubblico con banchetti/gazebo aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi, attività di propaganda e promozionali, anche di natura commerciale, purché non finalizzate alla vendita o alla sottoscrizione di contratti.
2. L'occupazione con banchetti/gazebo per attività di promozione con finalità commerciale è soggetta ad un canone pari al quintuplo del canone previsto dall'art. 36 comma 1 lettera b.
3. La superficie da considerare per la determinazione del canone coincide con le dimensioni degli spazi per la realizzazione di tali occupazioni.

## **Art.14**

### **Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlgs 259/2003 e può avere per oggetto:
  - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente ;

- b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione multipla) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie minima convenzionalmente stimata in 30 mq.
4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - A. durata 6 anni;
  - B. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
  - C. è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
5. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato ai sensi dell'art.38 in applicazione della tariffa di cui all'art.36 e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art.37, in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 3.
6. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
7. Si applicano a queste tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

## **Art. 15**

### **Autorizzazione ai lavori ó deposito cauzionale**

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
2. Per le occupazioni che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze, può essere prescritto su indicazione dell'ufficio Lavori Pubblici-Manutenzioni, il versamento di un deposito cauzionale così determinato:
  - Euro 100,00 per metro quadrato/lineare;
  - Da Euro 101,00 a Euro 250,00 per metro quadrato/lineare sia per il transito che per le manomissioni sulle strade poste nei centri storici o aree di particolare valore e nelle aree pedonali.
3. In casi particolari ó a seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche e della estensione degli interventi di ripristino conseguenti ad eventuali danni, su indicazione dell'ufficio Lavori Pubblici-Manutenzioni, potrà essere indicato un diverso importo a titolo di cauzione.

## **Art. 16**

### **Occupazione con steccati, pali, ecc.**

1. Le occupazioni con steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 2 ore previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

## **Art.17**

### **Concessioni per eventi in spazi di particolare importanza cittadina**

1. L'occupazione temporanea di spazi di particolare importanza cittadina è soggetta al pagamento del canone quantificato all'art.36 comma 1 lett.b). Il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti e mezzi di servizio, con esclusione delle aree liberamente e gratuitamente accessibili al pubblico.
2. Le agevolazioni del canone per le occupazioni di cui al comma 1 sono disciplinate dagli articoli 39 e 40 di questo regolamento, fermo restando quanto precisato al successivo comma 3.
3. La Giunta può accordare particolari riduzioni del canone (del 25%, 50%, 75% o 100%) per le occupazioni che contribuiscano alla valorizzazione della realtà urbana e allo svolgimento delle attività dell'Ente, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art.39 comma 3 di questo regolamento. A tal fine saranno valutati, in particolare, il grado di incidenza delle finalità di pubblico interesse rispetto alle finalità commerciali e pubblicitarie caratterizzanti l'evento e l'eventuale partecipazione dell'Amministrazione alla sua realizzazione.

## **Art.18**

### **Concessioni nelle aree a parcheggio dei cimiteri**

1. Nelle aree di parcheggio dei cimiteri comunali è consentita la sola occupazione per la sosta dei veicoli e per l'esercizio del commercio di piante, fiori ed articoli annessi.

## **Art. 19**

### **Mestieri girovaghi ed artistici**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, musicante, funambolo, ecc.), possono sostare nelle aree e spazi pubblici solo dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione all'occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere l'autorizzazione all'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti e, in ogni caso, fra un punto e l'altro della sosta, dovranno intercorrere almeno cento metri.
3. L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici, quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

## **Art. 20**

### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:
  - ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone

ed eventuali oneri accessori dovuti (depositi cauzionali); nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia del provvedimento che autorizza l'occupazione stessa;

- a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima. Il ripristino del suolo pubblico manomesso deve essere effettuato con la stessa tipologia di materiale della originaria pavimentazione;
- a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

#### **Art. 21**

##### **Proroga e rinuncia alla concessione**

1. La proroga di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere accordata su motivata istanza del concessionario presentata prima della scadenza della relativa concessione ed a condizione che i correlati versamenti Cosap risultino regolarmente eseguiti. La proroga potrà essere disposta quando le motivazioni addotte a giustificazione della relativa richiesta non appaiano infondate o pretestuose ed a condizione che non sia stato preventivamente accertato un immotivato mancato uso- anche se temporaneo- del suolo pubblico oggetto dell'originaria concessione. Il canone, in caso di proroga relativa ad occupazioni edili, è progressivamente aumentato a decorrere dalla terza proroga in poi del 30% .
2. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. Nel caso di occupazione temporanea il suo eventuale diritto al rimborso del canone già corrisposto decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della rinuncia. Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di rinuncia ad una concessione permanente, fermo quanto previsto dall'art.42 comma 8 e dall'art.47 comma 4.

#### **Art. 22**

##### **Modifica sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato senza corrispondere alcun indennizzo.
2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

## **Art. 23**

### **Decadenza dalla concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:
  - non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
  - non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;
  - sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:
  - in caso di omesso o parziale pagamento della TARI (se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico) e/o del canone (da intendersi riferito anche ad una singola annualità, in caso di concessioni pluriennali) -con relativi interessi e sanzioni- entro i 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui all'art.46 comma 1 di questo regolamento e/o del canone (da intendersi riferito anche ad una singola annualità, in caso di concessioni pluriennali) - con relativi interessi e sanzioni - entro i 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui all'art. 46 comma 1 di questo regolamento;
  - in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
  - in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
4. L'ipotesi di decadenza di cui all'art. 4 comma 4 si avvera automaticamente alla scadenza del termine utile per iniziare l'occupazione, salvo quanto specificatamente previsto per l'ipotesi di proroga del termine su motivata istanza del concessionario. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente, il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

**Art. 24**

**Definizione di ò Dehors**

1. Chiamasi Dehors l'ambiente chiuso che costituisce, delimita ed arreda lo spazio di ristoro esterno ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Tale ambiente è costituito dall'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale pubblico o di pubblico esercizio di somministrazione. I dehors devono quindi risultare annessi ad un esercizio principale insediato in edificio chiuso, cui lo spazio aperto risulta funzionalmente collegato, o in caso di autorizzazione temporanea per vendita ambulante.

La superficie utilizzata per il dehor è da considerare quale aumento della superficie di pertinenza del locale pubblico o di pubblico esercizio, conformemente alle specifiche disposizioni dello strumento urbanistico generale.

In ogni caso, le occupazioni con ò Dehors non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione di alimenti, connotandosi quali installazioni accessorie realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati o comunque fissati precariamente al suolo pubblico (o privato).

2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
  - a) sono ò permanenti ò nel caso in cui l'occupazione avvenga per un periodo complessivo superiore a 360 giorni l'anno - ma in ogni caso non superiore a 3 (tre) anni - a far data dal rilascio della concessione, decorsi i quali si dovrà procedere alla richiesta di rinnovo, ad eccezione delle occupazioni che interessano aree esclusivamente private e che pertanto non necessitano di rinnovo;
  - b) sono ò temporanee ò le occupazioni riferite ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni, calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico.
3. Gli elementi di cui al precedente comma 1 sono classificati come di seguito indicato:
  - 1) tavoli e sedie;
  - 2) pedane;
  - 3) elementi di delimitazione;
  - 4) ombrelloni;
  - 5) tende a sbraccio;
  - 6) coperture su disegno
  - 7) coperture a doppia falda o a falde multiple;
  - 8) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.
  - 9) eventuali altri elementi di arredo e strutture (aperte o chiuse) simili, da valutarsi specificamente.
4. Gli elementi individuati al precedente comma 3 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai dehors da collocarsi su ò aree private ò, specificamente per quanto attiene ai criteri di ammissibilità, alle tipologie e caratteristiche dei manufatti. Per tutto quanto non espressamente stabilito, si fa riferimento alle norme tecniche del Piano delle Regole, di cui al vigente Piano di Governo del Territorio, nonché alla specifica disciplina in materia igienico-sanitaria.

## **Art. 25**

### **Criteria di regolamentazione generale per la collocazione dei òdehorsö**

1. Il titolare di un locale pubblico o esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione, temporanea o permanente, di suolo pubblico.
2. In relazione alla specifica tipologia di occupazione dovranno essere acquisiti anche i necessari titoli abilitativi edilizi e in presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve altresì ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di òdehorsö elencati al precedente art. 24, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.
4. In ogni caso gli interventi di realizzazione dei dehors devono risultare coerenti ed in armonia con il contesto ambientale di riferimento e tendere:
  - alla eliminazione delle superfetazioni degradanti;
  - alla modificazione delle aggiunte improprie;
  - ad una coerente configurazione planimetrica, rispettosa dei caratteri tipomorfologici dell'intero organismo edilizio;
  - alla salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo edilizio principale, evitando sovrapposizioni, modificazioni di facciata e schermature definitive.

## **Art. 26**

### **Caratteristiche e limiti**

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 24, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura.
2. L'occupazione di suolo per i òdehorsö deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.
3. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

## **Art. 27**

### **Presentazione e contenuto della domanda**

1. Chiunque intenda effettuare occupazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del precedente art. 25, deve farne apposita dichiarazione di inizio attività produttiva redatta su apposito modello da consegnare all'ufficio protocollo dell'Ente e disponibile presso gli uffici comunali.
2. In caso di trasmissione tramite servizio postale la data di ricevimento, ai fini del termine, per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e,

comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

## **Art. 28**

### **Istruttoria della domanda**

1. Le domande pervenute sono assegnate, per l'istruttoria del procedimento, al competente Servizio Tributi. La definizione del procedimento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del protocollo di arrivo. Trascorso tale termine il richiedente diffida il funzionario all'emissione del provvedimento. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della diffida la concessione si intende accolta, attraverso il meccanismo del silenzio assenso.
2. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, l'ufficio preposto richiederà per iscritto le necessarie integrazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Tali integrazioni dovranno essere fatte pervenire entro i 10 giorni successivi, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
3. Qualora risulti necessario acquisire eventuali pareri in ordine al rilascio della concessione, il Funzionario incaricato provvederà ad indire, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, una conferenza di servizi alla quale parteciperanno i funzionari degli uffici: Urbanistica ed Edilizia Privata, Polizia Locale, Sportello Unico delle Imprese, Tributi ciascuno per quanto di propria competenza.
4. Qualora l'istanza interessi esclusivamente aree private, essa dovrà essere indirizzata al competente ufficio dell'Area Urbanistica, corredata dalla necessaria documentazione tecnico-illustrativa, il quale provvederà all'istruttoria.

## **Art. 29**

### **Oneri per il rilascio**

1. La concessione è rilasciata in bollo ed è subordinata al versamento del relativo canone, con le modalità di cui ai successivi art. 36, 37 e 38.
2. Il rilascio della concessione può essere subordinato al versamento della cauzione di cui all'art. 15 del presente Regolamento
3. È fatta salva, in relazione alla specifica tipologia di manufatto da installare, l'applicazione di ulteriori oneri concessori, se e come previsti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia e/o da specifici regolamenti attuativi.
4. Per i manufatti da installare su aree private, saranno applicati esclusivamente gli oneri concessori, se e come previsti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia e/o da specifici regolamenti attuativi.

## **Art. 30**

### **Rilascio dell'atto di concessione**

1. Il Funzionario incaricato, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.
3. Il mancato ritiro ingiustificato del predisposto atto di concessione entro 30 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale alla rinuncia della richiesta di occupazione.

## **Art. 31**

### **Contenuto dell'atto di concessione e modalità di rinnovo**

1. L'atto di concessione dell'area contiene espressamente la destinazione d'uso ammessa

per ciascun manufatto o parte di esso e la misura dello spazio concesso, nonché l'importo della tassa da versare, oltre ad eventuali prescrizioni definite a seconda della tipologia di occupazione.

2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per *dehors* di tipo temporaneo, è rilasciata per una durata non superiore a 360 giorni. La predetta durata può essere soggetta a proroga, solo a seguito di istanza del concessionario, adeguatamente motivata, e fatto salvo parere discrezionale dell'Amministrazione comunale in relazione a proprie specifiche esigenze di interesse pubblico.
3. L'occupazione di suolo pubblico per *dehors* potrà essere oggetto di una nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui al presente articolo e previo accertamento dell'avvenuta cessazione di occupazione di suolo pubblico entro i termini stabiliti. Essa sarà rilasciata una volta decorsi non meno di cinque giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione.
4. Resteranno validi i relativi atti autorizzativi (sia edilizi che paesaggistici) già ottenuti, purché all'atto della richiesta di rinnovo non siano mutate le caratteristiche originarie del manufatto e/o le superfici oggetto di occupazione.
5. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per *dehors* non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e materiali di cui all'art. 26, comma 1, devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a cura e spese del concessionario.
6. Il richiedente sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsiasi danno si dovesse verificare a persone e/o cose, durante e/o dopo l'esecuzione delle opere richieste, per fatti e/o circostanze legate all'irregolare esecuzione dei lavori stessi e/o al mancato rispetto delle prescrizioni.

### **Art. 32**

#### **Manutenzione degli elementi dei *dehors***

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei *dehors* devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quanto altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione all'ufficio competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

### **Art. 33**

#### **Revoca e sospensione della concessione per i *dehors***

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i *dehors* può essere revocata secondo quanto stabilito all'art. 22
2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
  - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle

norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 25, comma 2 del presente Regolamento;

e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

g) in caso di specifiche esigenze di interesse pubblico e comunque previa adeguata comunicazione al soggetto interessato.

3. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa.

## CAPO III: CANONE DI CONCESSIONE

### Art. 34

#### Istituzione del canone

1. Il Comune di Samarate, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge n . 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

### Art. 35

#### Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato in una unica categoria.

### Art. 36

#### Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L. 662/1996 e art. 63, comma 2, lett. c), D. Lgs. 446/1997) e quindi avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabilisce la seguente tariffa base:
  - a) Occupazioni permanenti  
tariffa annua ordinaria (Euro 22,20) per metro quadrato o metro lineare;
  - b) Occupazioni temporanee  
tariffa giornaliera ordinaria (Euro 1,80) per metro quadrato o metro lineare.

### Art. 37

#### Coefficienti moltiplicatori di specificità

1. Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

#### Occupazioni permanenti

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
Occupazioni ordinarie	1
Distributori di carburante	1
Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione (art. 14, comma 2, lettera a) ó occupazione singola	10
Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione (art. 14, comma 2, lettera b) ó occupazione multipla	2 apparati = 14 3 apparati = 18 4 apparati = 22 oltre 4 apparati = 26

### Occupazioni temporanee

TIPOLOGIA DI ATTIVITAØ	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
Occupazioni ordinarie che non richiedono la chiusura di una strada	1
Occupazioni ordinarie che richiedono la chiusura di una strada	1,5
Occupazioni per fiere e festeggiamenti (escluse quelle realizzate dallo spettacolo viaggiante)	1,5
Occupazioni poste in essere con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,2
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,50
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (diversa da quella del punto successivo) che non richiedono la chiusura di una strada	0,50
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (diversa da quella del punto successivo) che richiedono la chiusura di una strada	1
Manomissione suolo e sottosuolo ed interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete che non richiedono la chiusura di una strada	1,20
Manomissione suolo e sottosuolo ed interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete che richiedono la chiusura di una strada	1,50

### Art. 38

#### Determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 36 e 37 con riferimento alla durata e alla superficie dell'occupazione.
2. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero ed orario conteggiato sulla base dei giorni/ore risultanti fra la data/ora di inizio e quella di fine concessione.

### Art. 39

#### Agevolazioni

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o religiose la tariffa ordinaria è sempre ridotta dell'80 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee aventi una durata superiore a 15 giorni, la tariffa viene ridotta del 50%; nel caso di occupazione non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente sono ridotte del 75%. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente,

occorre fare riferimento alla natura dell'attività esercitata, destinata, a ripetersi con sistematicità e regolarità (e non un criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio).

3. Con motivata delibera di Giunta possono eccezionalmente essere accordate riduzioni, fino alla tale esenzione, del canone nei casi previsti dall'art. 17, comma 3 del vigente regolamento.
4. L'agevolazione, di qualsiasi entità, decade qualora si realizzi una delle ipotesi di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

#### **Art. 40**

##### **Agevolazione per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge 28/12/1995, n. 549, con deliberazione della Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sul Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse o limitate al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. Tali agevolazioni e/o esenzioni, da applicarsi in misura proporzionale al tempo di durata effettiva dei lavori, dovranno essere limitate alle vie o piazze interessate direttamente o indirettamente dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica e che la preclusione/limitazione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.
3. La deliberazione che istituisce le agevolazioni o esenzioni di cui al presente articolo deve indicare l'esatta quantificazione della perdita di gettito conseguente e le modalità di copertura.

#### **Art. 41**

##### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
  - g) le occupazioni a carattere politico per le manifestazioni con una superficie non superiore a 10 mq.;
  - h) le occupazioni effettuate dalle ONLUS, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 460/97 (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*);
  - i) i passi carrabili ó di cui all'art. 9, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 9;

- j) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
  - k) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici, purchè siano posti in contenitori facilmente movibili e non delimitino spazi di servizio, nonchè occupazioni momentanee con statue e presepi su vie e piazze cittadine, in occasioni di festività celebrazioni e ricorrenze civiche e religiose, per la durata delle stesse;
  - l) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;
  - m) occupazioni relative a manifestazioni patrocinate dal Comune e realizzate da associazioni, fondazioni e comitati privi di scopo di lucro;
  - n) le occupazione con tende fisse e retrattili;
  - o) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore;
  - p) occupazioni per operazioni di cui all'art. 5 (di durata non superiore alle 2 ore).
2. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, insegne, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

## **Art. 42**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente non superiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone di cui all'art. 63, co. 2 lett. f), del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.
6. Nel caso in cui l'occupazione insista su porzione di sede stradale destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, o riservate alla sosta dei veicoli da parte dei residenti, il canone è determinato con riferimento alla intera superficie della o delle piazzole di sosta interessate ancorché occupate solo parzialmente.
7. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.
8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 21, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
9. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o

l'abbuono del canone competono, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.

#### **Art. 43**

##### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. In caso di affitto d'azienda, l'affittuario subentra al proprietario d'azienda nella concessione del posteggio, tuttavia il proprietario d'azienda resta solidalmente obbligato al pagamento del relativo canone (con diritto di regresso nei confronti dell'affittuario) in considerazione del carattere derivato della concessione rilasciata all'affittuario.
3. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento da parte dell'occupante di fatto di una indennità di importo pari all'ammontare del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari, maggiorato del 50% , in applicazione di quanto previsto dall'art.63 comma 2 lett.g) del D.Lgs.446/97.
4. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone e rispettivamente l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.
5. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

#### **Art. 44**

##### **Versamento del canone**

1. Il canone per l'occupazione temporanea e permanente deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, il versamento per l'intero deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro dell'atto concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante conto corrente comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L.193/2016, art. 2 *bis* come modificato dalla Legge di conversione n. 225 del 1/12/2016.

#### **Art. 45**

##### **Riscossione del canone**

1. La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato; quella coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo o, in caso di affidamento del servizio in concessione, con ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n.639 del 1910 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art.52 del D.Lgs.446/97.
2. Il Servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone può essere affidato in concessione a terzi qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

#### **Art. 46**

##### **Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la prevista scadenza**

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone - o di una sua rata, - entro la

prevista scadenza, il competente ufficio -o, se presente , il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico notifica anche con raccomandata A/R al concessionario inadempiente un sollecito assegnandogli 30 giorni - decorrenti dall'avvenuta notifica di questo sollecito- per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto la concessione di suolo pubblico potrà essere oggetto di pronuncia di decadenza ai sensi ed effetti dell'art.22 - con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia- ed il credito verrà riscosso coattivamente.

2. Il sollecito di cui al comma 1 viene contestualmente inviato, con le medesime modalità, anche al proprietario dell'azienda che ne abbia ceduto a terzi la gestione.
3. La decadenza della concessione di suolo pubblico di cui al comma 1 comporta la revoca della eventuale autorizzazione relativa al commercio su aree pubbliche.
4. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali decorrenti dalla scadenza di pagamento.
5. Con la notifica del sollecito di cui al precedente comma 1 vengono irrogate le sanzioni previste dal successivo art. 48 per violazione delle disposizioni regolamentari relative al versamento del canone.

#### **Art. 47**

##### **Recupero canone evaso e rimborsi**

1. Il competente ufficio o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero del canone evaso mediante notifica di apposito atto di determinazione del canone e contestuale irrogazione delle sanzioni in applicazione dell'art.48 di questo Regolamento. Tale atto viene contestualmente inoltrato alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati alla contestazione delle violazioni del Codice della Strada.
2. Il competente ufficio o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
3. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
4. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad un'occupazione permanente (art. 21 comma 2 ultimo periodo), il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia (art.42 comma 8). Non può essere accordato alcun rimborso altresì agli ambulanti relativamente ai periodi in cui non abbiano potuto occupare effettivamente lo spazio loro concessogli, trattandosi di ipotesi in cui il canone, proprio in considerazione della particolarità di tale attività, viene calcolato forfettariamente.
5. Per la decorrenza del diritto al rimborso in caso di rinuncia ad un'occupazione temporanea si rinvia a quanto disposto al riguardo dall'art.21.
6. Qualora il Comune debba revocare o modificare la concessione ai sensi dell'art.22, il rimborso del canone eventualmente dovuto al concessionario viene disposto d'ufficio previa verifica dell'effettivo sgombero del suolo precedentemente occupato.

#### **Art. 48**

##### **Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui ai successivi commi 4 e 5, sono punite, in aggiunta alle sanzioni previste dal Codice della Strada, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 51,65 a Euro 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

2. Relativamente alle ipotesi di mancato pagamento del canone alla scadenza, al fine di graduare l'incisività delle sanzioni di cui al comma precedente si stabilisce la sanzione in misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto, nel rispetto comunque del massimo edittale di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 (omesso pagamento del canone alla scadenza):
  - a. prima della notifica del sollecito di cui al comma 1 dell'art.36, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs.472/97 in tema di ravvedimento operoso.
  - b. se il canone è stato versato in ritardo le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs.471/97.
4. L'Ufficio competente o, se presente, il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico irrogano - con la modalità di cui al comma 5 dell'art.45 o mediante apposito provvedimento distintamente notificato - le sanzioni relative alla violazione delle norme regolamentari che disciplinano il versamento del canone di occupazione suolo pubblico. Con le medesime modalità Il Coordinatore dell'Ufficio competente o, se presente, il Concessionario irrogano altresì e sanzioni correlate ad ogni altra violazione delle norme del presente regolamento.
5. Le occupazioni abusive sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità prevista al comma 3 del precedente art. 42, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Art. 49**

##### **Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'1.1.2018.
2. Con la medesima data viene abrogato il capo IV, del titolo II del vigente "Testo Unico delle Entrate Locali " approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38. in data 26/10/2016.
3. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi nazionali vigenti in materia, nonché le altre disposizioni regolamentari vigenti. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni alla normativa regolanti le specifiche materie.